



COMUNE di ANNONE DI BRIANZA

(Provincia di **Lecco**)

23841 Annone di Brianza – Via S. Antonio n. 4

Telefono n. 0341/576063

e-mail info@comune.annone-di-brianza.lc.it

Pec comune.annonedibrianza@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. 8112

Reg. Pubbl. n. _____

ORDINANZA N° 34 DEL 26.08.2025

IL SINDACO

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano in data 23.05.2025 prot. n. 5013 relativa alla necessità di messa in sicurezza del tetto della torretta di Villa Cabella;

VISTA la successiva comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano in data 29.07.2025 prot. n. 7457 con la quale si evidenziava di nuovo lo stato di pericolo per caduta di coppi dalla gronda;

PRESO ATTO che i lavori di messa in sicurezza della torretta di Villa Cabella sono stati affidati alla ditta Piramide srl con sede in Palazzago in Via Campinette n. 11 e che la stessa è disponibile a programmare l'intervento a partire dal giorno 01.09.2025;

CONSIDERATO pertanto che per eseguire i lavori si rende necessario vietare temporaneamente l'utilizzo delle aree limitrofe alla torretta di Villa Cabella (parte del parco adiacente all'immobile e cortile interno delle pertinenze di Villa Cabella);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE LIMITROFE ALLA TORRETTA OGGETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE (PARTE DEL PARCO ADIACENTE ALL'IMMOBILE E CORTILE INTERNO DELLE PERTINENZE DI VILLA CABELLA) DAL GIORNO LUNEDÌ 01.09.2025 DALLE ORE 08:00 AL GIORNO VENERDÌ 05.09.2025 ALLE ORE 14:00

Il rispetto delle seguenti prescrizioni

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà avvisare i residenti, e le attività presenti, almeno due giorni prima, con apposito volantino;

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare idonea segnaletica e delimitazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere anche con impiego di movieri.

Ogni segnale dovrà essere coerente con la situazione in cui viene posto; la segnaletica temporanea e quella permanente non dovranno essere in contrasto tra loro; in quest'ultima ipotesi i segnali permanenti dovranno essere oscurati; terminati i lavori, i segnali temporanei dovranno essere immediatamente rimossi.

Tutti gli accorgimenti prescritti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. In particolare, per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente varranno le prescrizioni dei commi 11 e 12 dell'art. 79 e del comma 3 dell'art. 36 del regolamento esecutivo del C.d.S.

I segnali dovranno essere visibili e leggibili e, in particolare, dovranno:

1) Avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari;

- 2) Essere posizionati correttamente con un giusto spazio di avvistamento ed orientamento;
- 3) I segnali verticali dovranno essere installati sul lato destro della strada;
- 4) I sostegni ed i supporti dei segnali stradali impiegati nel segnalamento temporaneo dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; potranno essere utilizzati supporti o sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, purché ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di impiego; gli eventuali zavorramenti dei sostegni dovranno essere realizzati con materiali che non dovranno costituire pericolo o intralcio per la circolazione;

Gli addetti ai lavori dovranno essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere e dovranno indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 3 o 2 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 09.06.21995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi di breve durata potranno essere utilizzati capi di vestiario appartenenti alla classe 1. È fatta salva l'applicazione delle altre norme specifiche di settore (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96).

I cantieri stradali, i depositi, i lavori, le macchine operatrici con il loro raggio d'azione dovranno sempre essere delimitati soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni con barriere, parapetti od altri tipi di recinzione sopraindicati debitamente segnalati con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. Mancando il marciapiede, od essendo stato occupato in seguito all'attività autorizzata dovrà essere garantito a transito dei pedoni un corridoio della larghezza di almeno 1 m.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati di sorvegliare sul rispetto della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), oppure, in alternativa, nel termine di 60 gg. dalla predetta pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Annone di Brianza, 26 agosto 2025

IL SINDACO

Avv. Luca Marsigli

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii